

# Risoluzione del rapporto di lavoro ed esclusione del socio

di **Sara Agostini** e **Stefano Chirico**

## L'approfondimento

Il Ministero dello Sviluppo economico, al fine di contrastare le false cooperative, ha trasmesso una serie di indicazioni ai revisori inerenti alla risoluzione del rapporto mutualistico.

In particolare, è stata analizzata l'automatica esclusione dei soci dalla cooperativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

### Riferimenti

Ministero dello Sviluppo economico, nota 7 gennaio 2020

Codice civile, art. 2533

Legge 3 aprile 2001, n. 142

Il Ministero dello Sviluppo economico<sup>1</sup> ha divulgato una nota, diretta a tutti i revisori mutualistici, inerente alle modalità di verifica e controllo delle procedure di esclusione del socio di cooperativa.

L'art. 2533 c.c., dopo aver enucleato i casi in cui è lecito escludere il socio, stabilisce che "qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti".

Il Ministero vuole evidenziare come il paradigma interpretativo corretto sia quello secondo il quale, al venir meno del vincolo associativo, ne derivi l'automatica cessazione del rapporto mutualistico.

Ciò non vale per il contrario: nel caso del venir meno del rapporto mutualistico del socio con la cooperativa<sup>2</sup> non deve essere né prevista dallo statuto, né realizzata con

comportamenti di fatto, un'automatica cessazione della qualifica di socio attraverso l'esclusione.

È ribadita, quindi, la necessità, in sede di vigilanza ordinaria e straordinaria, che il revisore debba verificare quanto segue:

- 1) in assenza di scambio mutualistico, i motivi per cui il socio permane nella compagine sociale;
- 2) le cause che determinano l'esclusione del socio ai sensi dello statuto e dei Regolamenti interni.

Tale analisi deve essere compiutamente riportata nel punto 20 del verbale di revisione.

Fermo restando che il *focus* della nota ministeriale è incentrato sull'esclusione dei soci nell'ambito delle cooperative di produzione e lavoro, sono, però, presi in considerazione anche altri casi, quali:

- a) cooperative edilizie di abitazione:
  - soci che non risultano mai prenotari o assegnatari di alloggi, anche in presenza di molteplici e realizzati programmi edilizi, e che permangono nella compagine sociale;
  - soci che sono receduti o sono stati esclusi, in sede di sottoscrizione del rogito, pur in presenza da parte della platea sociale, di rapporti economici pendenti con la cooperativa;

**Sara Agostini** - Giurista d'impresa

**Stefano Chirico** - Consulente per le imprese cooperative

### Note:

- 1 Direzione Generale per La vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale, Divisione V, Vigilanza sul sistema cooperativo, Attività ispettiva e di revisione.
- 2 Conferimento di lavoro, servizi, prodotti ecc.

- b) cooperative agricole di conferimento:  
– soci che non conferiscono da lungo tempo il prodotto, ma continuano a partecipare alla vita sociale;
- c) amministratori che gestiscono la società, senza aver mai instaurato alcun rapporto di scambio mutualistico con la cooperativa.

### L'esclusione del socio nelle cooperative di produzione e lavoro

Nelle cooperative di produzione e lavoro è da evidenziarsi la prevalenza del rapporto associativo rispetto a quello di lavoro.

Non devono essere, pertanto, previsti automatismi tali da determinare la cessazione del rapporto associativo con il venir meno del rapporto di lavoro.

Il socio, infatti, ha diritto, partecipando alle attività sociali, a contribuire nella ricerca di nuove opportunità lavorative.

Tale impostazione concettuale scaturisce dalla lettura dell'art. 1 della Legge n. 142/2001, laddove qualifica le caratteristiche del vincolo associativo come segue:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 20 novembre 2017, n. 27436, ribadisce il concetto, secondo cui “le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di

quest'ultimo”, ponendo in relazione gli artt. 1 e 5<sup>3</sup> della Legge n. 142/2001.

### Il controllo da parte dei revisori in sede di ispezione e obblighi della cooperativa di produzione e lavoro

Il revisore è tenuto a controllare la presenza di adeguate motivazioni, in caso di esclusione del socio contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ambito di cooperative di produzione e lavoro.

La reiterata inattività del socio può dipendere essenzialmente da due cause:

- 1) soggettiva ovvero il disinteresse del socio allo scambio mutualistico;
- 2) oggettiva ovvero l'impossibilità della cooperativa ad offrire occasioni di lavoro.

Mentre nel primo caso può risultare legittima l'esclusione, nel secondo, invece, il revisore deve controllare il momento temporale della cessazione del rapporto di lavoro e le motivazioni ad essa collegate.

Affinché la delibera di esclusione sia ritenuta legittima, il Ministero introduce una presunzione collegata ad un arco temporale; il socio ha diritto a restare nella compagine sociale fino all'approvazione del bilancio di esercizio nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro (cfr. Tavola n. 1).

Ciò per garantire due diverse esigenze:

- a) da un lato, l'effettività della base sociale al fine di assicurare un funzionamento democratico dell'assemblea della cooperativa, seppure in presenza di soci che non possono sviluppare uno scambio mutualistico;
- b) dall'altro, il diritto del socio a partecipare alla gestione della società, anche attraverso la ricerca di nuove commesse e occasioni di lavoro, nonché all'approvazione del bilancio che costituisce un elemento di sintesi delle attività svolte dalla cooperativa a cui il socio stesso ha partecipato.

#### Nota:

- 3 Art. 5, comma 2, della Legge n. 142/2001: “Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 c.c. Le controversie tra socio e cooperative relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”.

Alla luce dei tempi stabiliti dal Ministero, può essere considerata legittima la presenza del socio che non ha più scambi mutualistici con la cooperativa da un minimo di circa quattro mesi a un massimo di circa sedici mesi<sup>4</sup>.

L'Organo amministrativo della cooperativa, laddove si verifici una contrazione delle attività non temporanea che determini licenziamenti dei soci, deve rappresentare in maniera chiara i motivi che non hanno consentito il ripristino di un adeguato livello di attività, tale da assicurare nuove occasioni di lavoro:

- nelle delibere di esclusione relative al socio;
- nei documenti allegati al bilancio, ai sensi degli artt. 2528 e 2545 c.c.;
- nella comunicazione al socio con cui è notificato il provvedimento di esclusione, al fine di garantire il diritto di opposizione nelle opportune sedi.

#### IN SINTESI

Nelle cooperative di produzione e lavoro è da evidenziarsi la prevalenza del rapporto associativo rispetto a quello di lavoro. Non devono essere, pertanto, previsti automatismi tali da determinare la cessazione del rapporto associativo con il venir meno del rapporto di lavoro.

Il revisore è tenuto ad evidenziare nel verbale di revisione la presenza di tali adempimenti e la relativa chiarezza e coerenza.

Si pone l'attenzione sul riferimento del Ministero al contenuto dell'art. 2528 c.c. che impone agli amministratori di illustrare le ragioni

dell'ammissione di nuovi soci nella relazione al bilancio.

Il revisore deve, inoltre, controllare che l'ammissione di nuovi soci non sia in contrasto con gli obblighi di *repechage*, laddove la cooperativa abbia precedentemente dato corso a licenziamenti ed esclusioni, seppure dal punto di vista formale legittimi.

Si può, altresì, verificare il caso in cui l'Organo amministrativo abbia deliberato l'esclusione prima del

#### Nota:

4 La nota del Ministero nulla dice circa la tempistica di esclusione del socio nei casi in cui il bilancio sia approvato oltre i termini di legge.

**Tavola n. 1 - Delibera di esclusione: tempistica**



termine indicato dal Ministero; il revisore, per fugare dubbi circa un rapporto associativo fittizio, è tenuto ad esaminare se negli ultimi esercizi la cooperativa:

- 1) abbia ripetutamente ammesso soci in fase di aggiudicazione di un appalto e li abbia esclusi al termine del medesimo;
- 2) abbia proceduto all'esclusione dei soci contestualmente al licenziamento, senza aver posto in essere azioni tese alla ricerca di nuove occasioni di lavoro;
- 3) abbia escluso i soci e affidato a terzi la realizzazione dell'oggetto sociale.

### Cause legittime di esclusione

Il Ministero ribadisce la legittimità delle seguenti cause di esclusione che seguono alla cessazione del rapporto di lavoro per:

- a) giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
- b) perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico;
- c) dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio mutualistico).

### Licenziamenti collettivi e legittimità dell'esclusione del socio

Se la cooperativa ha attivato la procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 233/1991 e successive modificazioni, si considerano legittime le delibere di esclusione intervenute dopo un periodo di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ciò perché l'*iter* indicato dalla suddetta legge prevede un accordo con le rappresentanze sindacali ovvero un procedimento complesso attraverso il quale è resa evidente l'impossibilità, per la cooperativa, di assicurare occasioni di lavoro per i soci.

In tal caso si evita anche che i soci non impiegati nell'attività lavorativa possano esercitare un'influenza

in assemblea<sup>5</sup>, incidendo negativamente sull'andamento della cooperativa.

Il revisore, in caso di mancato rispetto dell'arco temporale di sei mesi, deve verificare se tale comportamento è stato reiterato altre volte e se è stato utilizzato per sostituire i soci esclusi con nuovi soci o soggetti terzi.

### Clausole di esclusione nel Regolamento interno e nello statuto

Il Ministero sottolinea come, in presenza di Regolamenti interni *ex lege* n. 142/2001 contenenti clausole di automatica esclusione del socio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, il revisore deve diffidare la cooperativa a modificare la relativa clausola, eliminando l'automatismo.

Se, invece, tale previsione, in forma facoltativa, sia stata inserita nello statuto, il revisore deve vigilare il comportamento concludente adottato dalla cooperativa, controllando, altresì, le previsioni in merito previste dal Regolamento interno.

### Conclusioni

Il Ministero, nell'ambito del contrasto alla cooperazione spuria, ha dato indicazione a tutti i revisori sul corretto utilizzo dell'istituto dell'esclusione del socio da parte delle cooperative.

La nota del 7 gennaio 2020 pone l'attenzione sull'importanza del vincolo associativo, considerando una "grave distorsione dai principi fondamentali della cooperazione", quei rapporti societari a tempo, caratterizzati dall'esclusione conseguente al licenziamento.

Laddove i revisori evidenzino la sussistenza di rapporti associativi fittizi, dovrebbero considerare la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità.

Non sussisterebbe, infatti, nella cooperativa un reale rapporto associativo e, di conseguenza, neppure lo scambio mutualistico che ne rappresenta l'elemento essenziale.

#### Nota:

- <sup>5</sup> Il licenziamento deve avvenire per ragioni non riconducibili a inadempimenti o colpe del socio.